

CAMERA DEI DEPUTATI^N 2170-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIUDICE, ANDREOLI, ANDÒ

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 29 gennaio 1981

MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 agosto 1981 (Stampato n 1303)

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 agosto 1981*

TESTOAPPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE
DELLA CAMERA

Integrazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

ARTICOLO UNICO.

Ai fini della formulazione delle proposte di inquadramento dei professori associati, ciascuna facoltà, con il consenso degli interessati, può avvalersi di discipline anche non presenti nello statuto della facoltà stessa, purché comprese nei raggruppamenti contemplati nei bandi di concorso per professore associato ed inerenti a corsi di laurea funzionanti nella facoltà.

In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati i relativi statuti, previo parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

TESTOAPPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
DEL SENATO

Integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

ART. 1.

All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione ».

ART. 2.

Gli incaricati stabilizzati in servizio presso l'Università italiana per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di ido-

neità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere inquadrati, con il loro consenso e su chiamata dell'Università stessa, quali professori associati presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

ART. 3.

I docenti dei gruppi di conversazione dell'Università italiana per stranieri di Perugia, ancorché di madre lingua italiana, sono equiparati ai lettori di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54, ai fini dell'inquadramento mediante giudizio di idoneità nel ruolo dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 58, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono assegnati all'Università italiana per stranieri di Perugia e non possono essere trasferiti ad altra università.

ART. 4.

L'Università italiana per stranieri di Perugia, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a predisporre le modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5.

Il servizio prestato dai professori universitari che abbiano conseguito la nomina ad ordinario, quali docenti di un corso di ricerca presso l'Istituto nazionale di alta matematica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 maggio 1976, n. 257, è considerato valido agli effetti della carriera e del trattamento economico, e viene computato quale servizio ordinario ai fini dell'autorizzazione a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 6.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 1982 e produce effetto fino alla conclusione dell'anno accademico nel corso del quale lo stato di aspettativa sia cessato. Entro un mese da tale cessazione l'opzione deve essere nuovamente esercitata.

Le opzioni già effettuate per il regime a tempo pieno o a tempo definito per l'anno accademico 1981-82, dai professori che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere modificate, con validità limitata a tale anno accademico, entro il 31 ottobre 1981.